



La Corte Federale di Appello

Composta dai signori:

Avv. Giorgio Quadri - Presidente

Avv. Simona Filippone - Componente

Avv. Paola Fiorillo - Componente

ha pronunciato la seguente

Decisione

Nel procedimento iscritto il numero 2/2022 a seguito di Reclamo in appello avverso la decisione Tribunale Federale FIDAF resa nel suddetto procedimento in data 21 novembre/20 dicembre 2022 promosso

da

Procuratore federale, dott. Stefano Palazzi, e dal Procuratore federale aggiunto, avv. Lorenzo Giua,

Fatto e svolgimento del procedimento.

Con decisione del 21 novembre/20 dicembre 2022 il Tribunale Federale della FIDAF, a seguito del deferimento promosso dalla Procura Federale nei confronti dei sigg.ri **Giovanni Paolo Sonzogni, Alessia Culcasi e Marco Arnaldo Vincenzo Mutti**, dell'atleta sig.ra **Ambra Marcucci** e della società **Seamen Milano ASD**, non accoglieva le richieste della Procura Federale di condanna "*non potendosi qualificare atleta di "scuola straniera" la sig.ra Ambra Marcucci*".

Avverso la suddetta Decisione, in data 30 dicembre 2022 il Procuratore federale, dott. Stefano Palazzi, e il Procuratore federale aggiunto, avv. Lorenzo Giua, hanno presentato reclamo, innanzi a questa Corte Federale d'Appello, con vari motivi.

In data 8 febbraio 2023 la Corte Federale d'Appello fissava l'udienza di discussione del sopracitato reclamo per il giorno 23 febbraio 2023 alle ore 10:30 in video conferenza su piattaforma Zoom.

All'udienza del 23 febbraio 2023 il Collegio constatava:

- la regolarità delle convocazioni a cura della Segreteria Federale;
- la presenza del Procuratore Aggiunto **Avv. Giua** e del sostituto Procuratore dott. **Giampaolo Pinna** in rappresentanza della Procura Federale;
- la presenza dei sigg.ri **Giovanni Paolo Sonzogni, Alessia Culcasi e Marco Arnaldo Vincenzo Mutti** in proprio ed in rappresentanza società **Seamen Milano ASD** e dell'atleta sig.ra **Ambra Marcucci**;
- il deposito, da parte degli incolpati in data 21 febbraio 2023, della richiesta di audizione per la sig.ra Maria Joao Silva Falcao nonché di una dichiarazione scritta della stessa sig.ra Silva Falcao.

Il Presidente concede la parola al Procuratore federale aggiunto, il quale riportandosi, a quanto esposto nel ricorso presentato avverso la decisione di I grado, evidenziando l'errore *in iudicando* del Tribunale federale, richiamando l'interpretazione autentica del Consiglio federale del 2013, e soffermandosi su concetto di "atleta di scuola straniera", insisteva per la conferma della richiesta delle seguenti sanzioni:

- per i sigg.ri **Giovanni Paolo Sonzogni, Alessia Culcasi e Marco Arnaldo Vincenzo Mutti** la sospensione da qualsiasi attività per mesi 12;
- per l'atleta sig.ra **Ambra Marcucci** 4 giornate di squalifica;
- per la società **Seamen Milano ASD** la perdita a tavolino dell'incontro del 30/01/2022 con il punteggio di 0-8;

- in subordine chiedeva che fossero applicate le sanzioni ritenute conformi a giustizia da Codesta Onorevole Corte Federale di Appello.

A questo punto viene concessa la parola al sig. Mutti il quale si oppone alle sanzioni richieste dalla Procura federale soffermandosi sulla contraddittorietà della normativa Regolamentare in merito alla distinzione tra la c.d. “*scuola italiana e scuola straniera*”.

Prende la parola la sig.ra Culcasi che precisa alla Corte la differenza tra la disciplina del Flag football ed il Tackle football e che l’atleta Marcucci è stata tesserata come di “scuola straniera” per il Flag, mentre per il Tackle ha iniziato la sua formazione in Italia poiché non aveva mai ricevuto alcuna formazione precedente.

A questo punto il sig. Mutti conferma quanto asserito dalla sig.ra Culcasi motivando le diversità tra le due discipline.

Prende la parola il sostituto Procuratore evidenziando che al momento della gara l’atleta era tesserata come di “scuola straniera”, come per altro dichiarato dalla Commissioner del campionato CIFA sig.ra Tuzzolino e comunicato alle società prima della partita.

Il sig. Mutti definisce come “falsa” la dichiarazione della sig.ra Tuzzolino, affermando come la stessa non abbia mai rilasciato a chicchessia la sopracitata dichiarazione e men che meno ai dirigenti della Seamen.

Il Sostituto Procuratore ribadisce ed evidenzia la semplicità e trasparenza della normativa vigente e quindi insiste per l'accoglimento del reclamo presentato, ribadendo che la atleta Marcucci è da considerarsi come atleta di “scuola straniera”.

La sig.ra Culcasi informa la Corte circa l’esistenza di una autorizzazione richiesta - e concessa dall’Ufficio tesseramenti FIDAF - in merito all’inserimento manuale a roster della Marcucci, in quanto il prestito non era stato perfezionato nel sistema informatico a causa di problematiche tecniche. Afferma quindi che la Seamen, non avendo potuto prendere visione della qualifica della atleta in sede di tesseramento, aveva ritenuto di poter far giocare la Marcucci nel campionato Tackle. Aggiunge altresì che, peraltro, la

Marcucci aveva la formazione straniera solo per il Flag mentre la formazione per il Tackle sarebbe stata acquisita in Italia solo dopo il primo tesseramento per la Nazionale.

A questo punto viene introdotta la sig.ra Silva Falcao che sostanzialmente si riporta alla dichiarazione già depositata in atti e ribadisce che la Marcucci, in Portogallo, ha svolto una attività amatoriale e riguardante esclusivamente il Flag football.

Il Presidente della Corte chiede una dichiarazione alla sig.ra Marcucci, la quale informa la Corte circa il suo percorso a partire dal primo tesseramento in Italia.

Prende la parola il sig. Sonzogni il quale riferisce alla Corte circa le modalità del primo tesseramento, sottolineando la buona fede della Seamen nella vicenda.

Il Presidente della Corte invita i presenti ad indicare quando l'atleta Marcucci avrebbe iniziato a giocare a Tackle football; la Marcucci dichiara che ha iniziato il Tackle solo dopo il suo arrivo in Italia.

A questo punto il sig. Sonzogni, prende la parola, ribadendo la buona fede della Seamen e rilevando che, al più, avrebbe peccato di superficialità per non aver richiesto, nelle more, una revisione del tesseramento che evidentemente avrebbe fatto superare la questione.

La sig.ra Culcasi prende la parola ed attribuisce, nuovamente, la responsabilità della vicenda alla concessione di inserimento manuale a roster da parte dell'Ufficio tesseramenti che ha ingenerato nella Seamen la convinzione che l'atleta potesse regolarmente prendere parte alla competizione.

Il sig. Mutti conclude affermando che l'atleta Marcucci è un'atleta di scuola italiana in quanto non è stata mai tesserata in altra federazione al di fuori dell'Italia.

La Corte udite le parti si riunisce in camera di consiglio.

PQM

La Corte Federale di Appello, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Procura Federale avverso la decisione resa dal Tribunale Federale FIDAF alle date 21 novembre/20 dicembre 2022 così decide:

1. Rigetta le richieste della Procura Federale dovendosi ritenere Ambra Marcucci atleta di “scuola italiana” ai sensi dell'art. 27 - comma 3 - del Regolamento Organico, il quale equipara “*ad atleti di scuola italiana tutti quegli atleti italiani per nascita (ius sanguinis) che: Abbiano iniziato la loro attività formativa all'estero...*”.
2. Conferma pertanto, sebbene con diversa motivazione, la decisione del Tribunale Federale n.2/2022.

Manda la Segreteria della Federazione per i conseguenti provvedimenti.

Roma, 23 febbraio 2023

f.to Avv. Giorgio Quadri,
 Presidente

f.to Avv. Simona Filippone,
 Componente

f.to Avv. Paola Fiorillo,
 Componente



La Corte Federale di Appello

Composta dai signori:

Avv. Giorgio Quadri – Presidente,

Avv. Simona Filippone – Componente,

Avv. Paola Fiorillo – Componente,

ha pronunciato la seguente

Decisione

Nel procedimento iscritto al numero 1/2023 ed avente ad oggetto il reclamo in appello avverso la decisione del Tribunale Federale FIDAF resa nel procedimento n. 2/2022 R.G.I. alle date 21 novembre/20 dicembre 2022 e promosso dalla Procura Federale in persona del Procuratore Federale, dott. Stefano Palazzi, e dal Procuratore Federale Aggiunto, avv. Lorenzo Giua.

Fatto e svolgimento del procedimento

Con atto dell'11.10.2022 la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale:

- il sig. Marco Arnaldo Vincenzo MUTTI, tessera FIDAF n. D 00529/09 all'epoca dei fatti Presidente della società Seamen Milano ASD, per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, 6, comma 1 lett. a), 7, commi 1 e 4, e 10,



comma 1, lett. b), del Regolamento di Giustizia, in relazione all'art. 6 delle norme di attuazione CIFA 2021, **per non aver impedito che nel corso della finale del campionato CIFA 2021**, gara Braves Bologna Vs. Seamen Milano del 30.01.2022, **fosse utilizzata l'atleta Ambra MARCUCCI, benché fosse vietato perché di "scuola Straniera" e in ogni caso per aver omesso di controllare che il nominativo fosse inserito nel roster da parte della Sig.ra Alessia Culcasi**;

- la sig.ra Alessia CULCASI, tessera FIDAF n. D 03243/20, all'epoca dei fatti dirigente della società Seamen Milano ASD, per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, 6, comma 1 lett. a), 7, commi 1 e 4, e 10, comma 1, lett. b), del Regolamento di Giustizia, in relazione all'art. 6 delle norme di attuazione CIFA 2021, **per aver compilato il roster** relativo alla finale del campionato CIFA 2021, gara Braves Bologna Vs. Seamen Milano del 30.01.2022, **inserendo il nominativo dell'atleta Ambra MARCUCCI e pertanto consentendone l'utilizzo nel corso della gara, benché fosse vietato perché di "scuola Straniera"**;

- il sig. Giovanni Paolo SONZOGNI, tessera FIDAF n. D 00539/09, all'epoca dei fatti dirigente della società Seamen Milano ASD, per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, 6, comma 1 lett. a), 7, commi 1 e 4, e 10, comma 1, lett. b), del Regolamento di Giustizia, in relazione all'art. 6 delle norme di attuazione CIFA 2021, **per non aver impedito che nel corso della finale del**



campionato CIFAF 2021, gara Braves Bologna Vs. Seamen Milano del 30.01.2022, ***fosse utilizzata l'atleta Ambra MARCUCCI, benché fosse vietato perché di “scuola Straniera” ed in ogni caso per aver omesso di controllare che il nominativo fosse inserito nel roster da parte della Sig.ra Alessia Culcasi;***

- la sig.ra Ambra MARCUCCI, tessera FIDAF n. A 24726/19, all'epoca dei fatti atleta tesserata per la società Seamen Milano ASD, per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, 6, comma 1 lett. a), 7, comma 1, e 10, comma 1, lett. b), del Regolamento di Giustizia, in relazione all'art. 6 delle norme di attuazione CIFAF 2021, ***per aver acconsentito che fosse impiegata nel corso della finale del campionato CIFAF 2021***, gara Braves Bologna Vs. Seamen Milano del 30.01.2022, ***benché il suo utilizzo fosse vietato perché di “scuola straniera”;***

- la società SEAMEN MILANO ASD, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, di cui all'art. 4 comma 1 e 7 comma 3 del Regolamento di Giustizia in relazione all'art. 6 delle norme di attuazione CIFAF 2021 per le condotte contestate ai Sigg.ri Marco Arnaldo Vincenzo MUTTI, Alessia CULCASI, Giovanni Paolo SONZOGNI e Ambra MARCUCCI, all'epoca dei fatti rispettivamente Presidente, dirigenti e atleta della predetta società.

Con decisione del 21 novembre – 20 dicembre 2022, il Tribunale Federale della FIDAF, ritenuta non sanzionabile la condotta degli incolpati, non



accoglieva le richieste della Procura Federale.

Rilevava, infatti, di non poter qualificare la sig.ra Ambra Marcucci atleta di “*scuola straniera*”, poiché era emerso che la medesima non era mai stata iscritta né aveva preso parte ad una gara all'estero e, pertanto, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento di Tesseramento della F.I.D.A.F¹ e della definizione di giocatore di “*scuola straniera*” fornita dal Consiglio Federale FIDAF nella riunione del 01/09/2013² era da escludersi che l'atleta potesse considerarsi tale.

Alla luce, poi, della ricostruzione “in fatto” effettuata dalla Procura e delle risultanze processuali, il Tribunale Federale riteneva esenti da ogni e qualsivoglia responsabilità le condotte degli incolpati tutti, cui, a tutto voler concedere, poteva attribuirsi una superficiale gestione della situazione, non esorbitante, in ogni caso, il limite della buona fede.

Avverso la suddetta Decisione, in data 30 dicembre 2022, la Procura Federale presentava reclamo innanzi alla Corte Federale d'Appello, con unico, articolato motivo così sintetizzato:

“error in iudicando per non aver applicato l'art. 27 Regolamento Organico

¹ Art. 20: “Per atleti di scuola italiana si intendono tutti gli atleti che prima del loro primo tesseramento in Italia, possano dimostrare con assoluta certezza di non aver mai giocato in High School e/o College o organizzazioni con strutture sportive paragonabili ad esse (Pro, Arene e Semiprofessionisti) in USA, Canada, Messico e Giappone e in tutte le nazioni membri di IFAF ed EFAF”.

² “Sono considerati atleti di scuola straniera: tutti coloro che, al di là della propria cittadinanza, abbiano iniziato il loro percorso formativo al di fuori dell'Italia. Sono considerati atleti di scuola italiana: tutti coloro che al di là della loro cittadinanza abbiano iniziato la loro attività formativa in Italia tramite tesseramento ufficiale...”



attualmente vigente”.

Chiedeva, pertanto, che la Corte, in totale riforma della decisione del Tribunale Federale, volesse dichiarare la responsabilità disciplinare dei deferiti e applicare le sanzioni già richieste in primo grado³ ovvero, in subordine, quelle ritenute conformi a giustizia.

In data 8 febbraio 2023 la Corte Federale d'Appello fissava l'udienza di discussione del reclamo per il giorno 23 febbraio 2023, alle ore 10:30, in video conferenza su piattaforma Zoom.

All'udienza del 23.02.2023 il Collegio constatava:

- la regolarità delle convocazioni a cura della Segreteria Federale;
- la presenza del Procuratore Aggiunto, Avv. Giua e del Sostituto Procuratore Federale, Dott. Giampaolo Pinna in rappresentanza della Procura Federale nonché dei sigg.ri Giovanni Paolo Sonzogni, Alessia Culcasi, Marco Arnaldo Vincenzo Mutti - in proprio ed in rappresentanza società Seamen Milano ASD - e dell'atleta, sig.ra Ambra Marcucci;
- il deposito, in data 21.02.2023, da parte della Seamen Milano ASD della richiesta di audizione della sig.ra Maria Joao Silva Falcao (con dichiarazione a firma di quest'ultima in allegato).

³ “Per i sigg.ri Giovanni Paolo Sonzogni, Alessia Culcasi e Marco Arnaldo Vincenzo Mutti la sospensione da qualsiasi attività per mesi 12; per l'atleta sig.ra Ambra Marcucci 4 giornate di squalifica; per la società Seamen Milano ASD la perdita dell'incontro del 30/01/2022 a tavolino con il punteggio di 0-8..”.



Il Presidente, preso atto della presenza di tutte le parti in causa, dava inizio alla discussione concedendo la parola al Procuratore Federale Aggiunto che si riportava a quanto esposto nel reclamo, evidenziando ancora una volta l'*error in iudicando* in cui era incorso il Tribunale Federale (che aveva applicato una norma – l'art. 20 del Regolamento Tesseramento FIDAF – per nulla afferente al caso di specie), richiamando altresì l'interpretazione autentica del Consiglio Federale del 2013 e soffermandosi sul concetto di "*atleta di scuola straniera*" desumibile dell'art. 27 del Regolamento Organico attualmente vigente, per contro, applicabile alla violazione contestata. Conseguentemente, richiedeva che la Corte provvedesse a sanzionare, nei modi e nei termini già indicati, tutti i deferiti.

Prendevano, poi, la parola anche le altre parti in causa. In particolare:

- il sig. Mutti evidenziava la contraddittorietà della normativa Regolamentare in merito alla distinzione tra la c.d. "*scuola italiana e scuola straniera*" e concludeva che, in ogni caso, l'atleta Marcucci era (ed è) da considerare un'atleta di scuola italiana in quanto mai tesserata con altra Federazione al di fuori di quella italiana;
- la sig.ra Marcucci dibatteva, a lungo, sul suo percorso atletico in Italia (a partire dal primo tesseramento per la Nazionale), confrontandolo con l'attività amatoriale svolta all'estero;
- il sig. Sonzogni ripercorreva le vicende relative al tesseramento della



Marcucci, ribadendo la buona fede di quest'ultima e della Società, che aveva incolpevolmente mantenuto il precedente inquadramento della giocatrice, proveniente "in prestito" dai Grifoni di Perugia, ritenendo l'irrilevanza della formale qualifica di "*atleta di scuola straniera*" poiché, di fatto, la Marcucci era da considerare a tutti gli effetti "*atleta di scuola italiana*".

- La sig.ra Culcasi, precisata alla Corte la differenza tra la disciplina del *Flag football* e del *Tackle football*, rilevava che l'atleta Marcucci poteva ritenersi di "scuola straniera" per il *Flag*, mentre per il *Tackle* aveva iniziato la sua formazione in Italia all'esito della convocazione in Nazionale, poiché non aveva mai ricevuto alcuna formazione precedente. Evidenziava come, nel caso di specie, doveva essere tenuta in debito conto anche la circostanza che l'inserimento dell'atleta nel cd. *roster* era avvenuta manualmente, in quanto il prestito dai Grifoni di Perugia non era stato ancora perfezionato nel sistema informatico federale per problemi tecnici e ciò aveva comportato, in ogni caso, l'impossibilità di provvedere ad ogni adeguata verifica.

Veniva, altresì, escussa la sig.ra Maria Joao Silva Falcao, che confermava la dichiarazione resa per iscritto, ribadendo che la Marcucci, in Portogallo, aveva giocato a football esclusivamente in modalità "*amatoriale*" e non organizzata, in una piccola squadra femminile che mai si era iscritta alla Federazione (fondata solo nel 2018) o ad altro Ente equipollente.

La Corte, esaurita la discussione, si riuniva in Camera di Consiglio per decidere



in merito al reclamo.

Motivi della decisione

Giova sottolineare come il *thema decidendum* dell'odierno giudizio sia necessariamente delimitato dal contenuto del Reclamo della Procura Federale, dal quale emerge, con assoluta chiarezza, che l'unico motivo di censura delle condotte dei tesserati e della società affiliata sia stato individuato nella violazione dell'articolo 27 del Regolamento Organico, per aver gli incolpati partecipato e/o consentito la partecipazione dell'atleta Marcucci alla finale del campionato CIFAF (specialità *Tackle*), pur risultando la stessa tesserata come atleta di "scuola straniera".

Bisogna, quindi, prendere le mosse dalla analisi della disposizione richiamata:

Art. 27 - Atleti di scuola italiana o straniera.

Sono considerati atleti di scuola straniera:

- *tutti coloro che, al di là della propria cittadinanza, abbiano iniziato il loro percorso formativo al di fuori dell'Italia.*

Sono considerati atleti di scuola italiana:

- *tutti coloro che, al di là della propria cittadinanza, abbiano iniziato la loro attività formativa in Italia tramite tesseramento ufficiale.*

Sono equiparati ad atleti di scuola italiana tutti quegli atleti italiani per



nascita (ius sanguinis) che:

- *abbiano iniziato la loro attività formativa all'estero, ovvero siano stati registrati presso qualsiasi Federazione o struttura equipollente in paesi aderenti all'IFAF ma che non abbiano protratto l'attività oltre i 19 anni d'età – inteso come anno solare (**18 per USA, Canada, Mex, Jap).*

La richiamata disposizione rimodula il previgente articolo 14 del Regolamento Tesseramenti che, pur con una formulazione in gran parte coincidente⁴, prevedeva l'equiparazione ad *atleta di scuola italiana* degli atleti italiani per nascita soltanto in via di "eccezione alla norma" (Art. 14: ... **Eccezione alla norma: Sono equiparati ad atleti di scuola italiana tutti quegli atleti italiani che per nascita (ius sanguinis): - abbiano iniziato la loro attività formativa all'estero...**), mentre nel successivo articolo 27 del Regolamento Organico detta eccezione assurge a regola generale (Art. 27:...**Sono equiparati ad atleti di scuola italiana tutti quegli atleti italiani per nascita (ius sanguinis) che: - abbiano iniziato la loro attività formativa all'estero...**).

⁴ **Art. 14 - Atleti Italiani.**

Viene ridefinita in modo univoco la classificazione di giocatore di scuola italiana/straniera per cui: Sono considerati atleti di scuola straniera:

- *tutti coloro che, al di là della propria cittadinanza, abbiano iniziato il loro percorso formativo al di fuori dell'Italia.*

Sono considerati atleti di scuola italiana:

- *tutti coloro che, al di là della propria cittadinanza, abbiano iniziato la loro attività formativa in Italia tramite tesseramento ufficiale.*

Eccezione alla norma:

Sono equiparati ad atleti di scuola italiana tutti quegli atleti italiani che per nascita (ius sanguinis):

- *Abbiano iniziato la loro attività formativa all'estero, ovvero siano stati registrati presso qualsiasi Federazione o struttura equipollente in paesi aderenti all'IFAF ma che non abbiano protratto l'attività oltre i 19 anni d'età – inteso come anno solare (**18 per USA, Canada, Mex, Jap).*



Non vi è dubbio che al momento della competizione (31.01.2022) fosse in vigore l'articolo 27 del Regolamento Organico (Delibera Consiglio Federale del 21.09.2021 e ratifica con delibera Giunta Coni n. 324 del 21.10.2021).

Appare, quindi, coerente e condivisibile la censura che la Procura Federale ha sollevato nei confronti del Tribunale Federale, il quale fondava la propria decisione sull'applicazione dell'art. 20 del Regolamento di Tesseramento, certamente non più in vigore all'epoca dei fatti contestati.

Tuttavia, da una più attenta analisi del contenuto lessicale dell'art. 27 del Regolamento Organico, al di là del dato formale e delle procedure amministrative relative al tesseramento dell'atleta Marcucci, emerge con assoluta evidenza la rilevanza del terzo capoverso dello stesso articolo 27 che, appunto, **EQUIPARA** ad atleti di "scuola italiana" **tutti quegli atleti italiani per nascita (ius sanguinis) che abbiano iniziato la loro attività formativa all'estero,** “.

Non vi è dubbio alcuno che l'atleta Marcucci possieda entrambi i requisiti richiamati dalla citata equiparazione:

- è una atleta **italiana di nascita** (padre cittadino italiano);
- ha iniziato la propria **attività formativa** all'estero.

La norma è chiara: infatti, l'eventuale eccezione relativa al **tesseramento presso qualsiasi Federazione o struttura equipollente in paesi aderenti all'IFAF** per atleti *che non abbiano protratto l'attività oltre i 19 anni d'età*, è relativa ad



un'ipotesi alternativa - oppositiva (cfr. "ovvero"), che non concerne il caso di specie poiché **l'atleta Marcucci non risulta essere stata mai tesserata presso alcuna Federazione o ente equipollente in paesi aderenti all'IFAF**, come peraltro affermato dalla stessa Procura (cfr. pag. 4 del reclamo) e confermato dalla teste Falcao.

Il reclamo della Procura appare esclusivamente focalizzato sulla prima parte della norma ed in particolare sul primo capoverso che **CONSIDERA** *tout court* "**atleti di scuola straniera**" tutti coloro che, al di là della propria cittadinanza, abbiano iniziato il loro percorso formativo al di fuori dell'Italia, **non considerando, tuttavia, la successiva previsione relativa alla "equiparazione ad atleti di scuola italiana", contenuta nel terzo capoverso.**

Detta previsione, a parere di questa Corte, non lascia alcun dubbio in merito alla qualifica dell'atleta Marcucci come atleta di "scuola italiana".

Il dato "*formale*" del tesseramento inserito nel portale della Federazione, giustificato dalle rilevate situazioni di fatto succedutesi nel tempo, viene superato da quello "*sostanziale*" relativo al contenuto oggettivo della norma, che sgombera il campo da ogni perplessità in merito all'attribuzione della "*scuola italiana*" all'atleta Marcucci.

Alla luce del contenuto del Reclamo presentato dalla Procura Federale, ogni ulteriore valutazione in merito ad eventuali addebiti di carattere disciplinare a carico della società e dei tesserati incolpati, risulta non percorribile da codesta



Corte di Appello, in quanto completamente assorbita dalla applicazione letterale dell'articolo 27 del Regolamento Organico nella sua interezza, così come enunciata in motivazione.

PQM

La Corte Federale di Appello, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Procura Federale avverso la decisione resa dal Tribunale Federale FIDAF alle date 21 novembre/20 dicembre 2022, così decide:

1. Rigetta il reclamo proposto dalla Procura Federale dovendosi ritenere Ambra Marcucci atleta di “scuola italiana” ai sensi dell'art. 27 – capoverso 3 - del Regolamento Organico, il quale equipara “*ad atleti di scuola italiana tutti quegli atleti italiani per nascita (ius sanguinis) che: abbiano iniziato la loro attività formativa all'estero,*”.
2. Conferma, pertanto, sebbene con diversa motivazione, la decisione del Tribunale Federale n.2/2022.
3. Manda alla Segreteria della Federazione per i conseguenti provvedimenti.

Roma 28 febbraio 2023

Fto. Avv. Giorgio Quadri – Presidente

Fto. Avv. Simona Filippone - Componente

Fto. Avv. Paola Fiorillo – Componente